

ATTO N. DD 3166

DEL 30/05/2023

Rep. di struttura DD-UC1 N. 532

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 47 della "Val Soana" alla PK 5+100 circa, in territorio del Comune di PONT C.SE. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere (Città Metropolitana di Torino - Soc. S.IM.CO. S.r.l. - Ripristino muro di sostegno).

Premesso che:

- a seguito delle condizioni metereologiche avverse caratterizzate da precipitazioni sul territorio del Comune di PONT C.SE, lungo S.P. 47 della "Val Soana" alla pk 5+100 circa si sono verificati rigonfiamenti del muro di sostegno a monte della strada;
- a tal fine la Ditta appaltatrice dei lavori. Soc. S.IM.CO. S.r.l. Via Ivrea 2 - 10082 Cuornè (TO), al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri oltre all'istituzione del limite di velocità a scalare a 30 km/h ed al divieto di sorpasso, lungo il tratto della S.P. 47 della "Val Soana" oggetto di intervento, dal giorno 30/05/2023 al giorno 09/06/2023.

- Committente: C.M.To

- Ditta appaltatrice: Soc. S.IM.CO. S.r.l. Via Ivrea 2 - 10082 Cuornè (TO);

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale, alla sospensione della circolazione a tutti gli utenti lungo la S.P. n. 47 della "Val Soana" in prossimità della prog. Km. 5+100, nel periodo dal giorno 30/05/2023 al giorno 09/06/2023 ;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 03 geom. Flavio GIAI MINIET;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale

stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 47 della "Val Soana" alla PK 5+100 circa , in territorio del Comune di PONT C.SE, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri oltre all'istituzione dei seguenti obblighi e limitazioni per la circolazione:

- - l'istituzione del divieto di sorpasso tra tutti gli autoveicoli;
- - **l'istituzione della limitazione di velocità a 30 km/h ;**
dal giorno 30/05/2023 al giorno 09/06/2023 .

- Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è il geom. Flavio GIAI MINIET della Città Metropolitana di Torino e-mail: giai@cittametropolitana.torino.it;
- il committente è la Città Metropolitana di Torino;
- la ditta appaltatrice dei lavori Soc. S.IM.CO. S.r.l. Via Ivrea 2 - 10082 Cuorgnè (TO), il responsabile dei lavori per l'impresa è il Geom. Mauro FORESTA della S.IM.CO. S.r.l. Tel. 3455495249

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e si adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M.

22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice dei lavori**, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 30/05/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' -
VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani